

Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 05/05/2004
Modificato con deliberazione di C.C. n. 42 del 19/05/2006

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO

INDICE

Art. 1	Finalità	pag. 1
Art. 2	Definizione di servizio civico	pag. 1
Art. 3	Soggetti aventi diritto	pag. 1
Art. 4	Requisiti richiesti e modalità di accesso	pag. 2
Art. 5	Selezione e formazione della graduatoria	pag. 2
Art. 6	Validità della graduatoria	pag. 3
Art. 7	Tipologia delle attività	pag. 3
Art. 8	Natura del rapporto di lavoro	pag. 3
Art. 9	Durata del contratto	pag. 4
Art. 10	Prestazioni garantite dal Comune	pag. 4
Art. 11	Entità del compenso	pag. 4
Art. 12	Perdita del diritto	pag. 5
Art. 13	Rinuncia e revoca	pag. 5
Art. 14	Gestione del servizio	pag. 5
Art. 15	Norma finale	pag. 5

Art. 1

FINALITA'

In attuazione del regolamento dei servizi sociali approvato con delibera di Consiglio Comunale del 10/04/2002 l'Amministrazione Comunale promuove lo svolgimento di attività volte a rimuovere situazioni di disagio socio-ambientale che per motivi di ordine individuale, familiare e sociale impediscono l'armonico sviluppo della persona umana. L'iniziativa denominata "servizio civico" tende a valorizzare le potenzialità delle persone escluse dai processi produttivi, quali precipuamente anziani ed invalidi, ed eccezionalmente disoccupati privi di mezzi di sussistenza, al fine di favorire processi di inclusione, di mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria mediante l'assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità.

Art. 2

DEFINIZIONE DI SERVIZIO CIVICO

Per servizio civico si intende l'impiego mediante la stipula di apposite convenzioni di persone anziane e/o invalide in attività lavorativa a favore della collettività, volte a promuovere e valorizzare la dignità della persona favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, dietro corresponsione di un modesto compenso economico.

Possono essere eccezionalmente accolti nel servizio civico anche soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza.

In ogni caso l'attività svolta dovrà essere compatibile con età, capacità ed esperienza della persona anziana, invalida, disabile o in situazione di svantaggio economico.

Art. 3

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

I requisiti richiesti ai prestatori d'opera per accedere al servizio sono d'ordine anagrafico e psicofisico:

- Cittadini membri dell'Unione Europea;
- Residenza anagrafica nel Comune di Lignano Sabbiadoro da almeno 10 anni ininterrotti alla data del bando di concorso;
- Persone anziane in buone condizioni psico-fisiche ed in età non superiore agli anni 75;
- Persone riconosciute invalide civili, con capacità lavorativa residua o limitata in relazione alla disabilità;
- Persone adulte disoccupate, sprovviste dei necessari mezzi di sussistenza.

Art. 4

REQUISITI RICHIESTI E MODALITA' DI ACCESSO

Possono essere accolte al servizio civico persone con reddito inferiore all'importo massimo stabilito annualmente per l'accesso agli interventi economici ai sensi dell'art. 21 del regolamento dei servizi sociali (cd.: parametro del reddito minimo), indipendentemente dai componenti il nucleo familiare. Per l'ammissione al servizio civico le persone interessate devono presentare domanda, entro i termini che verranno stabiliti da apposito bando di concorso, su specifico modulo da ritirarsi presso l'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.

Con tale domanda i richiedenti autocertificano:

- Titolo di studio posseduto;
- Stato di disoccupazione e stato di servizio riferito all'anno precedente;
- Reddito percepito dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare relativo all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico del richiedente attestante il suo grado di autonomia.

In ogni caso, a seguito accertamento dei requisiti, devono essere sottoposte a verifica, a cura dell'Amministrazione Comunale, le condizioni di autonomia e l'idoneità degli incarichi previsti, a norma della Legge 626/96.

L'Ufficio Servizi Sociali formulerà, quindi, il progetto di inserimento prevedendo modalità e tempi di espletamento del servizio civico.

I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata e autodichiarata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Art. 5

SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

A seguito dell'avviso pubblico, al termine prefissato per l'accettazione delle domande, l'Ufficio Servizi Sociali preposto all'istruttoria delle istanze presentate, provvederà a redigere l'apposita graduatoria, con priorità per le persone con reddito più basso, e a parità di condizione verrà data priorità alle persone prive di risorse parentali di sostegno e per quelle che non hanno mai usufruito del servizio di inserimento occupazionale.

Il numero delle persone da ammettere al servizio sarà rapportato alla disponibilità annuale che sarà prevista in bilancio.

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Socio-Turistico, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e sarà affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 6

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di cui all'art. 5 rimarrà valida per un anno dalla sua approvazione.

Art. 7

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Gli utenti potranno essere impiegati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi d'utilità collettiva nei seguenti settori:

- Servizio di vigilanza, manutenzione e salvaguardia di parchi e giardini;
- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, mostre, biblioteche, servizi per l'infanzia e per i giovani, etc.);
- Accompagnamento negli scuolabus;
- Attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (handicappati, minori, anziani, etc.);
- Servizio di piccole manutenzioni domestiche e degli edifici pubblici;
- Servizio di accoglienza nelle scuole.

La Giunta Comunale è autorizzata ad individuare, nell'interesse del Comune, altri settori di intervento in base alle esigenze ed agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio civico, cui potranno essere assegnati i soggetti destinatari del beneficio.

Art. 8

NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tutti gli incarichi che il Comune affiderà ai soggetti richiedenti non serviranno a coprire carenze d'organico, in quanto trattasi di attività rese esclusivamente a favore della collettività, al fine di favorire l'integrazione delle persone impiegate nel tessuto sociale di appartenenza.

L'affidamento del lavoro civico dovrà avvenire mediante la stipula di specifiche convenzioni connesse alle prestazioni svolte, e dal punto di vista normativo l'inquadramento dei soggetti individuati nel progetto "Servizio Civico" assumerà caratteristiche diverse a seconda della tipologia delle persone impiegate.

A) Per quanto attiene il rapporto intercorrente fra l'Amministrazione Comunale ed **i pensionati e/o anziani occupati in servizi di rilevanza sociale**, tali prestazioni configurano attività di lavoro autonomo (Circolare Inps n. 74 del 23/03/1990).

I compensi percepiti dai soggetti indicati sono esclusi, a norma del D.Lgs. 30/12/1992 n. 503, art. 10, c. 5, dall'imponibile contributivo INPS, e conseguentemente non necessita alcuna iscrizione nella gestione separata per i collaboratori coordinati e continuativi.

I compensi di cui trattasi sono da considerarsi redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera l) del Tuir, pertanto vanno assoggettati a ritenuta irpef calcolata secondo gli scaglioni di imposta. Qualora il soggetto percipiente, oltre ad essere pensionato, abbia anche superato l'età per avere diritto alla pensione di vecchiaia e non abbia redditi propri superiori a Euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze), spetterà una franchigia di non tassazione sui primi 3.098,74 euro percepiti in relazione alle convenzioni citate (Legge 488/1999 e D.Lgs. 23/12/1999 n. 505).

B) Per quanto concerne **le persone invalide civili, con residua capacità lavorativa e i disoccupati, privi dei necessari mezzi di sussistenza**, le prestazioni rese nei confronti dell'Amministrazione Comunale configurano, invece, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sotto il profilo fiscale i compensi percepiti dai collaboratori di cui trattasi sono da considerarsi assimilati a quelli dei lavoratori dipendenti e sono, peraltro, soggetti all'imponibile contributivo INPS, con la conseguente necessità di iscrizione nella gestione separata per i collaboratori coordinati e continuativi.

Art. 9

DURATA DEL CONTRATTO

I soggetti ammessi al servizio potranno essere impiegati per 3/4 ore giornaliere, per un periodo non superiore a sei mesi lavorativi eventualmente rinnovabili per ulteriori sei mesi al massimo, previa valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale, in relazione alla durata della convenzione.

Art. 10

PRESTAZIONI GARANTITE DAL COMUNE

I cittadini che prestano il servizio civico sono assicurati a cura dell'amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi. La visita medica ai sensi della L. 626/96 è posta a carico del Comune.

Art. 11

ENTITA' DEL COMPENSO

Il compenso forfetario onnicomprensivo da liquidarsi mensilmente, sulla base dei servizi effettivamente svolti, verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e sarà ragguagliato al numero di ore effettivamente rese e certificate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

E' in facoltà del singolo cittadino di prestare la propria opera nel servizio civico a titolo completamente gratuito, quale scelta/testimonianza di solidarietà sociale. Tale scelta dovrà essere menzionata nella convenzione.

Art. 12

PERDITA DEL DIRITTO

I soggetti ammessi all'espletamento delle attività, che non si presentino entro giorni 3 dall'avvenuta comunicazione di incarico, saranno considerati rinunciari a tutti gli effetti, con conseguente perdita del diritto acquisito, salvo che entro lo stesso termine, in caso di gravi e giustificati motivi che saranno valutati dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, non richiedano il rinvio alla successiva chiamata.

In tal caso il richiedente sarà sostituito dal primo soggetto utilmente collocato in graduatoria del quale prenderà il relativo posto.

Tale rinvio potrà essere concesso anche a favore dei successivi chiamati in relazione al sopraggiungere di gravi e giustificati motivi.

Perderanno, altresì diritto all'incarico, coloro che per ingiustificati e non comprovati motivi, da certificarsi mediante presentazione di regolare certificato medico all'Amministrazione Comunale, si assenteranno dal lavoro per giorni tre consecutivi.

Art. 13

RINUNCIA E REVOCA

I prestatori d'opera possono in qualsiasi momento recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, con preavviso di almeno 7 gg., salvo gravi motivi non prevedibili.

L'Amministrazione Comunale, su segnalazione del responsabile del servizio, ha facoltà di revocare l'incarico conferito qualora non fosse soddisfatta del servizio prestato dai convenzionati.

Art. 14

GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Servizi Sociali si occupa delle relazioni con gli altri uffici comunali al fine dell'inserimento delle persone da impiegare nel progetto servizio civico; indice il bando di concorso, acquisisce le domande e formula la graduatoria. I responsabili dei rispettivi uffici in cui verranno impiegati i prestatori d'opera si occuperanno della compilazione del foglio presenze attestante l'effettiva attività svolta. Per quanto concerne la gestione amministrativo-contabile del rapporto di lavoro che verrà ad instaurarsi il Comune si riserva di individuare l'ufficio competente o a procedere all'esternalizzazione del servizio.

Art. 15

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente normato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.